

ASSOCIAZIONE "UNITI PER LA SOLIDARIETÀ"

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita con sede in Sacile l'Associazione di volontariato senza personalità giuridica che assume la denominazione **UNITI PER LA SOLIDARIETÀ ODV**.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto se effettuata all'interno dello stesso comune, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
5. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione.

Art. 2

Principi Generali

L'Associazione agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (C.T.S. Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite dei volontari associati.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

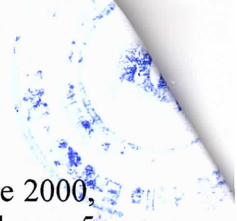
Art. 4

Finalità

1. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell'art.5 comma 1(C.T.S.) lettere a-d-l-n-q-u del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati:

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 26 OTT. 2020 al
n° 3006 con
liquidat. esente di cui



- 
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare l'associazione attuerà i predetti obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:

- a. attuazione di progetti di sostegno a distanza che abbiano come fine quello di dare, con il tempo, autonomia a chi è aiutato e seguito da un referente in loco;
 - b. effettuare raccolta di aiuti economici, da destinare come beneficenza, per dare compimento alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;
 - c. l'Associazione, per poter realizzare le proprie finalità, potrà collaborare con altre Istituzioni, nazionali e internazionali, e potrà promuovere e intraprendere le iniziative ritenute opportune per ottenere contributi finalizzati agli scopi istituzionali.
 - d. sensibilizzazione e formazione, nel territorio, sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo e della cooperazione decentrata;
 - e. formazione e invio di volontari nell'ambito della realizzazione di programmi di cooperazione o di appoggio, negli scambi di valori e di esperienze culturali e tecniche.
 - f. attuazione di programmi di formazione professionale "in loco" per i cittadini dei Paesi in via di sviluppo.
2. L'Associazione potrà compiere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria, complementare o utile al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
 3. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
 4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.
 5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
 7. Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide scopi e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - (a) quote associative;
 - (b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - (c) donazioni e lasciti testamentari;
 - (d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - (e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - (f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - (g) rendite patrimoniali;
 - (h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - (i) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di quanto stabilito nel presente statuto, l'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote associative devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente che cessa per qualunque motivo di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso e non ha alcun diritto di ripetere quanto da esso versato.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione

1. Il patrimonio dell'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Titolo III
Associati

Art. 9
Ammissione

1. All'associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altre organizzazioni di volontariato.
2. Gli associati si compongono in due categorie:
 - soci volontari
 - soci sostenitori
3. Sono considerati soci volontari le persone fisiche e le persone giuridiche che condividano gli obiettivi perseguiti dall'associazione e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze. I soci volontari possono essere esentati dal versamento della quota sociale definita annualmente dall'assemblea.
4. Sono considerati soci sostenitori persone fisiche e persone giuridiche che condividono gli obiettivi perseguiti dall'associazione e che concorrono al suo sostentamento mediante il versamento di una quota sociale definita annualmente dall'assemblea.
5. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
6. Possono altresì associarsi all'associazione anche altri enti del Terzo Settore non appartenenti alla categoria degli "enti di volontariato" in numero non superiore al 50% dei soci classificati come organizzazioni di volontariato.
7. L'ammissione dei soci è permanente e viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente nella quale dovrà essere indicata la disponibilità a svolgere le attività di volontariato programmate dall'associazione ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. In assenza della sottoscrizione da parte del volontario dell'impegno a svolgere regolarmente le attività di volontariato programmate, la domanda non potrà essere accolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
8. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda, all'aspirante socio rifiutato. Sull'eventuale diniego l'aspirante socio può, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.26
9. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
2. I soci maggiorenni hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio, purché in regola con il pagamento della quota associativa. I soci minori di età hanno in ogni caso, diritto di partecipare alle assemblee e di votare per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale,
3. Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e di esaminare i libri associativi.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere le attività concordate a favore dell'Associazione, in modo conforme agli scopi dell'Associazione: dette attività sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di cui al precedente art. 10, comma 4).
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato a correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo recesso od esclusione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa entro l'anno solare di competenza, non abbia sottoscritto entro il 31 gennaio di ogni anno l'impegno annuale a svolgere le attività di volontariato programmate dall'associazione o che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.
Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso, entro 60 (sessanta) giorni, può ricorrere al

giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.26. L'associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.

Titolo IV **Organi dell'Associazione**

Art. 13 **Organi**

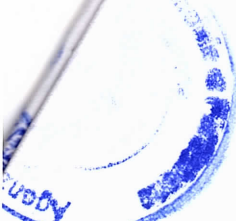
1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art. 30 c.2 e 31 c.1 del D.LGS 117/2017 e s.m.i.
 - e) il Collegio Arbitrale;
2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 **Composizione dell'assemblea**

1. L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati in regola con il versamento della quota annuale.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da Vice Presidente e in subordine, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può conferire delega ad altro socio avente diritto di voto ma non è consentito il cumulo di più di n. 2 deleghe .

Art. 15 **Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto o con qualsiasi altro mezzo che ne consenta la prova della ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 31 marzo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta motivata di almeno 1/10° (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.



Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattr'ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione e scissione, occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

5. L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riportate in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quanto ne ricorrono le condizioni;

- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le modifiche statutarie;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione.
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il conferimento di benemeritenze o la nomina di un Presidente Onorario;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.
Il consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall'assemblea degli associati scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati persone giuridiche.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
3. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
6. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
7. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
8. Nella sua prima seduta, convocata dal presidente uscente dell'Associazione o in mancanza dal più sollecito dei consiglieri di nuova nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.
9. E' altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea anche in assenza di giusta causa.

2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. In particolare:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ◆ elegge il Presidente;
- ◆ elegge il vicepresidente con funzioni vicarie;
- ◆ assume il personale;
- ◆ nomina il segretario;
- ◆ fissa il regolamento di funzionamento dell'associazione;
- ◆ predispone i bilanci preventivo e consuntivo annuali sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- ◆ determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ◆ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ◆ ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ◆ delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- ◆ ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ◆ attribuisce eventuali deleghe operative a uno o più dei suoi componenti;
- ◆ nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione
- ◆ prende atto dei recessi degli associati;
- ◆ istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
- ◆ propone all'assemblea il riconoscimento di particolari benemeritenze a soggetti che si siano distinti nello svolgimento di attività in favore dell'associazione;

- ◆ propone all'assemblea l'eventuale nomina del Presidente Onorario, scelto tra soggetti che si siano distinti nello svolgimento di attività in favore dell'associazione, senza potere di gestione ma solo di rappresentanza istituzionale dell'associazione;
- ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:

- libro degli associati e dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

7. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

8. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti e negozi giuridici che impegnano la stessa;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrive il verbale dell'assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

3. In caso di impossibilità, impedimento o "vacatio" del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

4. Il Presidente può affidare particolari incarichi di sola rappresentanza istituzionale ("*nuncius*") dell'associazione al Presidente Onorario, qualora nominato.

Art. 23

Il Segretario

1. L'Associazione può avere un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal presidente.

Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.
3. L'Organo di Controllo rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nel caso di superamento di due dei limiti previsti nell'art. 31 del C.T.S., l'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti: in questo caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
8. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Titolo V **Il bilancio**

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti e dovranno essere pubblicati nei modi e nelle forme previste dalla normativa sugli ETS.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 26

Regolamento interno e collegio arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 27

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione.

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea con i quorum di cui all'art. 17..

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e s.m.i., in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e loro modifiche o integrazioni.

Sacile 26-03-2020

Il Presidente
